



COMUNE DI CASTELTERMINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3

Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali

DETERMINAZIONE N° 79 DEL 30/09/2016

OGGETTO	Oggetto: approvazione contratto di servizio ed allegati con la ditta CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Favara (AG), Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94 – CAP 92026 – frazione Area Sviluppo Industriale, Partita IVA 01770560843 relativa al conferimento dei rifiuti indifferenziati codice CER 20 03 01. CIG 655871352F
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilasedici (2016), il giorno trenta del mese di settembre alle ore 14.00 nella Casa Comunale e nel suo Ufficio,

IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3

Geom. Michele Reina

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza Presidenziale 5/Rif del 07/06/2016 si dispone il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana, nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il periodo dal 7 giugno 2016 e sino al 30 novembre 2016, al fine di evitare emergenze igienico sanitarie, di ordine pubbliche e sociale;
- Dalle premesse della suddetta Ordinanza si evince che non è possibile conferire i rifiuti indifferenziati presso la discarica di Siculiana in quanto "senza la prescritta realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico non può smaltire i rifiuti in ottemperanza a quanto prescrive la normativa vigente in materia come evidenziato anche dalla nota prot. 8495 del 31/05/2016 del Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare". Nonostante le diffide all'adeguamento da parte del Dipartimento la ditta Catanzaro Costruzioni ha comunicato di non potere realizzare l'impianto di trattamento meccanico biologico dichiarando di non poter procedere allo smaltimento dei codici CER, 200301;
- In particolare l'art.5 della citata Ordinanza (attività straordinaria per gli impianti di smaltimento RSU) autorizza al conferimento il comune di Casteltermini e la citata discarica fino alla data del 30-11-2016 sulla base del valore medio di tonn/gg riferite all'anno 2014 e riconfermanti per l'anno 2015 dall'ISPRA in base a due piani di conferimento (allegati A e B all'ordinanza, il primo fino al 30 giugno e il secondo fino al 30 novembre) con validità dall'entrata in vigore dalla data di emissione dell'ordinanza stessa (7-6-2016) in deroga all'art.1 comma 2 della legge regionale n.9/2010.
- con Disposizione Attuativa n. 40 del 01/08/2016 del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, il Comune di Casteltermini, è stato autorizzato a conferire tutti i rifiuti urbani non pericolosi aventi CER 200301 prodotti e raccolti nel territorio di competenza, presso l'impianto del Gestore IPPC - Catanzaro Costruzioni s.r.l.;
- con Disposizione Attuativa n. 44 del 03/08/2016, sono state confermate le autorizzazioni di cui alle citate Disposizione Attuativa n. 40 del 01/08/2016;

- con note di "Informazioni preliminari al conferimento" prot. n. 1326 del 02/08/2016 e successiva prot. n. 1356 del 12/08/2016 il Gestore IPPC- Catanzaro Costruzioni s.r.l., ha comunicato le condizioni tecnico-economiche aderenti alla normativa vigente in materia, trasmettendo la documentazione relativa, nello specifico, al rispetto della normativa disciplinante la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

Considerato che da tali informazioni, da parte della ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l., le tariffe comunicate con la succitata nota, hanno subito un considerevole aumento di €/tonn. 58,65 rispetto a quelle già applicate, di cui alla tabella di seguito specificata e per le quali è già stato approvato il Piano Finanziario Tari 2016, di cui alla delibera di consiglio comunale n. 30, del 06/09/2016;

RAFFRONTO DELLE TARIFFE DELLA DITTA CATANZARO S.L.

Periodo	Tariffa /Tonn.	Trattamento art.7 D.Lgs. 36/2003	Tributo speciale	Totale IVA esclusa	IVA 10%	TOTALE
Dal 1/1/2016 al 7/6/2016	€ 54,35	€ 9,53	€ 12,36	€ 76,42	€ 7,64	€ 84,06

Periodo	Tariffa /Tonn.		Tributo speciale	Totale IVA esclusa	IVA 10%	TOTALE
Dal 1/8/2016 al 30/11/2016	€ 123,50		€ 6,24	€ 129,74	€ 12,97	€ 142,71

DIFFERENZA TARIFFE: € 58,65

Considerato altresì, che la ditta Catanzaro, con nota Prot. N°1445 del 7/9/2016 diffidava il Comune ad approvare, sottoscrivere e trasmettere il contratto di servizio, pena l'interruzione del servizio di discarica dei rifiuti urbani provenienti dal Comune di Casteltermeni;

Dato atto:

Che la comunicazione dell'aumento della tariffa della discarica è pervenuta in data successiva alla presentazione della proposta di approvazione del piano finanziario tari 2016, per il consiglio comunale e che la stessa aveva ricevuto tutti i pareri degli organi competenti, nonché era stato inserito agli atti dello stesso consiglio comunale per l'approvazione, per la variazione del costo in discarica non poteva oggettivamente essere preventivato nel suddetto piano finanziario;

Che si tratta di una tariffa provvisoria in quanto soggetta all'approvazione da parte del Dipartimento Acque e Rifiuti, ad oggi ancora non pervenuta;

Che presumibilmente potrebbero determinarsi degli scostamenti in un aumento del costo preventivato nel piano finanziario, per i quali è stato già dato mandato agli uffici preposti di verificarne l'entità;

Visto il Piano Finanziario Tari 2016, approvato con deliberazione di C.C. n°30 del 6/9/2016, con il quale è stata prevista una spesa per l'anno 2016, per il servizio di smaltimento R.S.U. in discarica pari ad € 317.986,34 IVA inclusa [€ 296.812,98 (smaltimento presso discarica Catanzaro s.r.l.) + € 21.173,56 (incremento di tariffa di conferimento presso la discarica Sicula Trasporti – Catania)]

Considerato che dal mese di gennaio 2016 al 31/8/2016 è stata sostenuta una spesa reale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani pari ad € 226.763,31 di cui € 204.086,98 di imponibile ed € 22.676,33 IVA al 10%

Dato atto che le somme a disposizione residue ad oggi ammontano ad € 91.223,03 (€ 317.986,34 - € 226.763,31)

Considerato che tale importo, residuo ammontante ad € 91.223,03, non copre il servizio per l'intero anno, ma per due mesi (settembre, ottobre);

Considerato altresì necessario, nelle more della esatta definizione dei probabili aumenti di costo rispetto alle previsioni di piano finanziario 2016 che dipendono dalle variabili sopra elencate - approvazione definitiva della tariffa e rimodulazione voci di spesa del piano finanziario, di procedere, comunque, alla sottoscrizione del contratto di servizio proposto dalla ditta Catanzaro Costruzioni attuale gestore della discarica di Siculiana, con decorrenza 1/8/2016 al 31/10/2016, così da fare fronte alla spesa preventivata con i fondi già impegnati con il piano finanziario approvato con delibera di C.C. n°30 del 6/9/2016;

Dare atto che al fine di assicurare il servizio di conferimento R.S.U. presso la discarica, si reputa necessario la variazione al P.F. e dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, procedere alla formalizzazione di nuovo contratto per il restante periodo dell'anno 2016;

Visto lo schema del contratto di servizio trasmesso dal Gestore IPPC "Catanzaro Costruzione S.R.L. dell'impianto di smaltimento finale dei rifiuti ubicato in C/da Materano, località Siculiana/Montallegro con nota prot. n. 1356 del 12/08/2016, assunta al protocollo generale del Comune n. 16564 del 16-08-2016, per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi.

Dato atto che il servizio di raccolta e trasporto degli RSU è in atto effettuato dalla la Ditta Traina s.r.l. con sede in Cammarata (AG) via Bonfiglio n.20, P.IVA/Cod. Fisc. 02406330841 risultata aggiudicataria del servizio;

CONSIDERATO che lo schema di contratto di servizio e i relativi allegati costituiscono documentazione propedeutica per l'erogazione del servizio di conferimento degli RSU presso la discarica di cui sopra;

RITENUTO di poter approvare il contratto di servizio ed i suoi allegati e di poter procedere alla sottoscrizione degli stessi con la stessa ditta Catanzaro Costruzioni al fine di assicurare il servizio di che trattasi per il periodo 01/08/2016 – 31/10/2016 per un importo di €. 141.647,63, con i fondi già previsti nel Piano Finanziario approvato con la richiamata delibera di C.C. n°30/2016 ;

RAVVISATA altresì l'urgenza di procedere all'approvazione e alla sottoscrizione del contratto di servizio con la Catanzaro Costruzioni s.r.l. al fine di non interrompere il servizio per evitare l'insorgere di problemi igienico sanitario;

DATO ATTO CHE si farà fronte alla spesa con i fondi già previsti nel Piano Finanziario approvato con la richiamata delibera di C.C. n°30/2016;

- VISTI

- la Determina sindacale n.15 del 26/05/2016 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio di P.O. 3
- La L. R. n. 30 del 23/12/2000 e L.R. n.22 del 16/12/2008;
- Il T.U.E.L. D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- Lo Statuto comunale.
- l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana;
- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Il d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii e il Regolamento e DPR 207/2010 e ss.mm.ii
- La Legge Regionale 09/2010 e la Legge Regionale 3/2013 ss.mm.ii e L.R. 12/2011
- l'Ordinanza del Presidente della Regione 5/Rif del 07/06/2016
- Disposizione Attuativa n. 40 del 01/08/2016 del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti
- Disposizione Attuativa n. 44 del 03/08/2016 del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti
- il contratto di servizio e relativi allegati di cui alle premesse

D E T E R M I N A

1. Di approvare il contratto di servizio ed i suoi allegati, per come elencati in premessa, tra il comune di Casteltermeni e la ditta CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Favara (AG), Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94 – CAP 92026 – frazione Area Sviluppo Industriale, Partita IVA 017705608 per il conferimento dei rifiuti RSU provenienti dal Comune – codice cer 200301- presso la discarica ubicata in c.da Materano, località Siculiana/Montallegro (AG);
2. Di procedere alla sottoscrizione del contratto con la ditta di cui sopra per l'erogazione del servizio di smaltimento dei RSU, prodotti nel territorio comunale, presso la discarica di C.da Materano nel territorio di Siculiana e Montallegro, per il periodo 01/08/2016 – 31/10/2016 quale atto necessario e propedeutico all'effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati nella predetta discarica Per non interrompere il servizio che comporterebbe inevitabilmente gravissimi problemi di natura igienico sanitaria nel territorio del comune;

3. Di dare atto che la struttura amministrativa competente è il Settore Igiene e Sanità;
4. Di dare atto che si farà fronte alla spesa, preventivata in €. 141.647,63, con i fondi già previsti nel Piano Finanziario approvato con la richiamata delibera di C.C. n°30/2016 del codice di bilancio 09.03. 1.03.02.15.000
5. Di dare atto che si tratta di una tariffa provvisoria in quanto soggetta all'approvazione da parte del dipartimento rifiuti, ad oggi ancora non pervenuta;
6. Di dare atto che presumibilmente potrebbero determinarsi degli scostamenti in un aumento del costo preventivato nel piano finanziario, per i quali è stato già dato mandato agli uffici preposti di verificarne l'entità e di provvedere alla variazione del Piano Finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale
7. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 18/8/2000 n° 267, recepita dall'art.551 del testo coordinato delle leggi regionali relativa all'ordinamento degli enti locali per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e per i conseguenti adempimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del predetto D.Lgs.267/2000

IL RESPONSABILE DI P.O. n°3
Geom. Michele Reina



Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. , avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

CONTRATTO DI SERVIZIO

Tra

CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Favara (AG), Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94 – CAP 92026 – frazione Area Sviluppo Industriale, Partita IVA 01770560843, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Lorenzo Catanzaro, d'ora in poi "*Gestore IPPC*"

e

COMUNE DI CASTELTERMINI, con sede legale in Piazza Duomo n. 3, Partita IVA 01322790849, in persona del Dirigente *pro tempore* Geom. Michele Reina, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta determina dirigenziale di approvazione del Contratto di Servizio n. 79 del 30/9/2016 completa degli estremi del provvedimento amministrativo di attribuzione delle funzioni dirigenziali che si allega al presente *sub lett. D)* per farne parte integrante e sostanziale, d'ora in poi "*Conferitore*";

PREMESSO

- il *Gestore IPPC*, proprietario e gestore dell'impianto di Piano Regionale ubicato in c.da Materano, località Siculiana/Montallegro, giusta A.I.A. di cui al D.R.S. n.1362 del 23 dicembre 2009, con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10/Rif. del 20/07/2016 adottata ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. n. 152/06, emessa a seguito della conferenza di servizi del 19/07/2016, è stato autorizzato a realizzare ed esercire l'impianto di biostabilizzazione provvisorio, *come proposto con nota prot. n. 1300 del 16/07/2016, per la quantità massima giornaliera di trattamento di rifiuto urbano indifferenziato pari a circa 110 t/gg a partire dal 01 agosto 2016 al 31 agosto 2016 e a regime dal 01 settembre 2016 in poi di 140 t/gg, aumentate a 140 t/gg sin dal 3 agosto 2016, giusta Disposizione Attuativa n. 43 del 3 agosto 2016, e di ulteriori 200 t/gg per quanto concerne la capacità di tritovagliatura, giusta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18/Rif. del 04/08/2016;*
- il *Gestore IPPC*, nelle more ed in esecuzione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif. del 07/06/2016 adottata ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. n. 152/06, con propria prot. n. 1259 del 27/06/2016, da ultima integrata con prot. n. 1313 del 25/07/2016 e prot. n. 1318 del 27/07/2016, ha avviato la procedura di modifica sostanziale dell'A.I.A. di cui al D.R.S. n.1362 del 23 dicembre 2009 ai sensi dell'art. 29nonies D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., come già oggetto di una prima modifica sostanziale giusta DD.D.G. n. 1651 del 13/10/2015 e 1946 del 10/11/2015, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per il trattamento dei rifiuti non pericolosi per 620 ton/giorno;
- la conferenza di servizi del 19/07/2016, oltre a dare luogo alla citata Ordinanza presidenziale n. 10/Rif. del 20/07/2016, ha dato formalmente avvio alla sottesa procedura di modifica sostanziale, che, fra le altre, ha avuto ad oggetto i relativi elaborati progettuali ed il prezzo da applicare ai conferimenti scaturente dal Piano Economico e Finanziario allegato alla istanza per come da ultimo integrata con prot. n. 1313 del 25/07/2016 e prot. n. 1318 del 27/07/2016;
- avente ad oggetto l'istanza citata, che, fra le altre, concerne il progetto e il Piano Economico e Finanziario sotteso alle citate missive presuppongono;
- con Disposizione Attuativa n. 40 del 01/08/2016, i Comuni di Aragona, Camastra, Cammarata, Casteltermini, Castrolibero, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Montallegro, Naro, Racalmuto, Ravanusa, Realmonte, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana, sono stati autorizzati a conferire tutti i rifiuti urbani non pericolosi aventi CER 200301 prodotti e raccolti nel territorio di competenza, presso l'impianto del *Gestore IPPC*;
- con Disposizione Attuativa n. 42 del 02/08/2016, il Comune di Lampedusa e Linosa, è stato autorizzato a conferire tutti i rifiuti urbani non pericolosi aventi CER 200301 prodotti e raccolti nel territorio di competenza, presso l'impianto del *Gestore IPPC*;
- con Disposizione Attuativa n. 44 del 03/08/2016, sono state confermate le autorizzazioni di cui alle citate Disposizione Attuativa n. 40 del 01/08/2016 e Disposizione Attuativa n. 42 del 02/08/2016;

- con note di “*Informazioni preliminari al conferimento*” prot. n. 1326 del 02/08/2016 (per i Comuni di Aragona, Camastra, Cammarata, Casteltermini, Castrolibero, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Montallegro, Naro, Racalmuto, Ravanusa, Raffadali, Realmonte, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro, Siculiana) e prot. n. 1349 del 06/08/2016 (per il Comune di Lampedusa e Linosa), e successiva prot. n. 1356 del 12/08/2016 il *Gestore IPPC* ha comunicato le condizioni tecnico-economiche aderenti alla normativa vigente in materia, trasmettendo la documentazione relativa, nello specifico, al rispetto della normativa disciplinante la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
- l’intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, l’adempimento delle rispettive obbligazioni nonché la continuità del servizio in oggetto in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

TITOLO I – OGGETTO E DURATA

Art. 1 – Oggetto

- 1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (d’ora in poi *contratto*).
- 1.2 Il presente *contratto* contiene l’insieme delle norme che regolano e disciplinano i rapporti tra il *Gestore IPPC* e il *Conferitore*.
- 1.3 Il presente *contratto* disciplina in maniera uniforme le condizioni tecnico-economiche di fornitura del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso l’impianto di Piano Regionale sito in C.da Materano.
- 1.4 Costituiscono parte integrante al presente *contratto* la documentazione tecnica di cui al successivo art.3; la documentazione tecnica di cui al successivo art.5 comma 3; l’allegato A di cui al successivo art.5 comma 4; gli allegati B e C di cui al successivo art.6 commi 3 e 4.

Art. 2 – Durata e validità

- 2.1 Mercé la sottoscrizione del presente *contratto* – in uno agli allegati di cui alle lettere A, B, C, D, compilati e firmati in calce in tutte le loro parti – e la vigenza di apposito decreto di autorizzazione al conferimento ai sensi dell’art.1 comma 2 della Legge Regionale n.9/2010 *ss.mm.ii.*, il *Gestore IPPC* assume l’obbligo di eseguire in favore del *Conferitore* il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi ed il *Conferitore* assume l’obbligo di conferire i rifiuti non pericolosi, presso l’impianto di Piano Regionale del *Gestore IPPC*. Tali rispettivi obblighi sono subordinati al rispetto reciproco degli adempimenti convenuti al presente *contratto*.
- 2.2 Il presente *contratto* ha validità e disciplina il periodo che va dal 01/08/2016 al 31/10/2016, ~~giorno di scadenza dell’Ordinanza Pres. Reg. sic. n. 5/Rif. del 7 giugno 2016 emessa ai sensi dell’art. 191 co. 4 D. Lgs. 152/2006; e la sua efficacia è subordinata alla vigenza del decreto di autorizzazione al conferimento emesso ai sensi dell’art.1 comma 2 della Legge Regionale n.9/2010 *ss.mm.ii.* e di altro provvedimento di autorizzazione regionale al conferimento, come previsto dalla normativa.~~
- 2.3 Alla scadenza, la validità del contratto potrà essere estesa subordinatamente alla espressa volontà delle Parti, che dovrà essere manifestata e formalizzata con successivo atto, escludendosi ogni forma di rinnovo tacito.
- 2.4 Eventuali ulteriori richieste al conferimento di tipologie di rifiuti con codice CER diverso da quello di cui al presente accordo contrattuale, unitamente alla necessaria e preventiva disponibilità da parte del *Gestore IPPC*, verranno disciplinate dal presente *contratto*, che saranno formalizzate con successivo atto.
- 2.5 L’efficacia del presente *contratto*, fra le altre, rimane subordinata (a) alla sussistenza dell’iscrizione della ditta trasportatrice all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; (b) al rispetto delle condizioni di cui al successivo art.3; (c) alla perduranza dei medesimi rischi specifici da interferenza così come individuati alla data di sottoscrizione del presente *contratto*; (d) vigenza del decreto di autorizzazione al conferimento emesso ai sensi

dell'art.1 comma 2 della Legge Regionale n.9/2010 *ss.mm.ii.* o di altro provvedimento di autorizzazione regionale al conferimento, come previsto dalla normativa.

2.6 Nelle ipotesi di cui al precedente comma 5, il *contratto* produrrà nuovamente i suoi effetti – stante la positiva verifica documentale da parte del *Gestore IPPC* – dal momento dell'integrale ripristino di tutte le condizioni necessarie al conferimento.

2.7 Altri eventuali contratti di servizio di smaltimento dei rifiuti, sottoscritti nell'anno 2016, devono intendersi superati dal presente *contratto*.

TITOLO II – CONDIZIONI TECNICHE

Art. 3 – Verifica di conformità

3.1 Il *Conferitore*, in quanto soggetto produttore dei rifiuti, dovrà procedere alla caratterizzazione di base dei rifiuti, ai sensi dell'art.2 del D.M. 27 settembre 2010, per ciascuna tipologia di rifiuto e prima del primo conferimento presso l'impianto di smaltimento, che verrà ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

3.2 Il *Gestore IPPC* provvederà ad effettuare la verifica di conformità, sulla base dei dati forniti dal *Conferitore* in fase di caratterizzazione e con le medesime cadenze indicate al precedente comma 1.

3.3 I costi sostenuti dal *Gestore IPPC* per eventuali verifiche di conformità da effettuare, saranno fatturati al *Conferitore*, e ciò anche nel caso in cui i rifiuti dovessero risultare non ammissibili. Salvo aggiornamento o revisione del prezzo da parte del laboratorio di fiducia del *Gestore IPPC*, che verrà comunque tempestivamente comunicato al *Conferitore*, il costo di ogni verifica di conformità – al momento della stipula del presente *contratto* – è fissato in € 1.300 (euromillettecento/00) oltre IVA nella misura di legge.

Art. 4 – Procedura di ammissione

4.1 L'esecuzione del servizio avverrà esclusivamente con riferimento alle tipologie di rifiuti non pericolosi conformi ai codici CER indicati nel D.R.S. n.1362 del 23 dicembre 2009 pubblicato in G.U.R.S. n.17 del 9 aprile 2010 e ogni disposizione ivi contenuta. In ogni caso, il *Gestore IPPC* si impegna a trattare e/o smaltire i rifiuti che risulteranno conformi ai criteri di ammissibilità di cui al D.M. 27 settembre 2010 nonché a tutte le altre verifiche prescritte dalle autorità competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

4.2 I rifiuti che, a seguito delle verifiche di cui all'art.4 del D.M. 27 settembre 2010, dovessero risultare non conformi parzialmente, così come rilevato nel "*Verbale di conformità parziale*" rilasciato dagli addetti del *Gestore IPPC*, verranno gestiti dal medesimo *Gestore IPPC* ai sensi della normativa vigente. Nella ipotesi di conferimento di rifiuti non conformi, il *Conferitore* sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni convenute al successivo art.8 comma 5.

4.3 Il *Conferitore* dichiara di essere a conoscenza che il *Gestore IPPC* è dotato di apposito sistema di controllo radiometrico ed apposita procedura di controllo, onde potere assicurare il rispetto dei limiti imposti dalla normativa in materia ed evitare il conferimento di rifiuti potenzialmente radioattivi. Pertanto, i rifiuti che, a seguito delle verifiche di cui al presente comma dovessero risultare non ammissibili, così come rilevato ed accertato nei verbali di sopralluogo dell'Esperto Qualificato incaricato dal *Gestore IPPC*, verranno gestiti dal medesimo *Gestore IPPC* ai sensi della normativa vigente. Nella ipotesi di conferimento di rifiuti non ammissibili, il *Conferitore* sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni convenute al successivo art.8 comma 6.

4.4 Il *Gestore IPPC* ha la facoltà di eseguire sulle tipologie dei rifiuti conferiti dal *Conferitore* verifiche analitiche a campione. Se nel corso delle verifiche analitiche dovesse emergere la trasgressione ed inosservanza alle vigenti disposizioni di Legge o a quanto previsto dal presente contratto, il *Gestore IPPC* potrà addebitare al *Conferitore* tutte le spese analitiche sostenute e le maggiori spese per lo smaltimento.

4.5 Il *Gestore IPPC* ammetterà le tipologie e i quantitativi di rifiuti indicati nei provvedimenti regionali citati in premessa, compatibili con le capacità tecniche ricettive dell'impianto, e pertanto i quantitativi eccedenti i limiti consentiti non potranno essere ammessi. Per tale evenienza il *Conferitore* rinuncia sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza

Art. 5 – Accesso all'impianto

- 5.1** Il servizio è reso nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 11:00. Sarà comunque espletato il servizio la domenica e i giorni festivi dalle ore 6:00 alle ore 10:00 dietro maggiorazione come da art. 8 comma 1. Per ragioni tecnico-gestionali non saranno ammessi i conferimenti oltre tali orari.
- 5.2** È consentito l'accesso all'impianto di discarica ai soli automezzi delle imprese autotrasportatrici in possesso della relativa iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
- 5.3** L'anagrafica del trasportatore e l'elenco degli autisti abilitati all'accesso all'impianto di smaltimento presenti nel sistema informativo del *Gestore IPPC* saranno esclusivamente quelli indicati dal *Conferitore*.
- 5.4** La circolazione all'interno dell'impianto di smaltimento è disciplinata da quanto indicato nel documento "*Regolamento conferitori*" (Allegato A).
- 5.5** Il *Conferitore* dichiara di conoscere ed accettare l'eventuale ed episodica circostanza che potrebbe generarsi all'atto del conferimento, legata ai numerosi conferimenti effettuati contestualmente da altre imprese autotrasportatrici, presso l'impianto di discarica, e che potrebbe determinare eccessiva fila, per cause estranee all'operato del *Gestore IPPC*. Per tale evenienza il *Conferitore* rinuncia sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

Art. 6 – Obblighi in materia di sicurezza

- 6.1** Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente *contratto*, le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 *ss.mm.ii.*, e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in esso previste.
- 6.2** È onere del *Conferitore* verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso l'impianto di smaltimento, mediante apposita richiesta di documentazione.
- 6.3** Il *Conferitore*, al fine di fornire le informazioni dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell'art.26 D.Lgs. n.81/2008 *ss.mm.ii.*, è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto idonea e completa informativa per come trasmessagli all'uopo dal *Gestore IPPC* (Allegato B).
- 6.4** Il *Conferitore*, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art.26 D.Lgs. n.81/2008 *ss.mm.ii.*, è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto il D.U.V.R.I. trasmessogli dal *Gestore IPPC* (Allegato C).
- 6.5** Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, comporterà il mancato avvio, la sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al *Conferitore*.
- 6.6** I costi relativi alla sicurezza in relazione al presente contratto sono pari a € 0,00.

Art. 7 – Sicurezza e tutela ambientale

- 7.1** È onere del *Conferitore* la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecnica dei veicoli utilizzati dall'impresa trasportatrice adeguate a tutelare l'ambiente. A questi fini, si considerano tali sia quelli fisicamente e stabilmente connessi in modo da costituire un'unica entità (veicolo allestito) che quelli costituiti da un autotelaio ed un cassone scarrabile.
- 7.2** Il *Conferitore* assume su di sé l'obbligo di fare in modo che i veicoli utilizzati dal trasportatore – in tutte le condizioni di lavoro, siano esse operative (scarico dei rifiuti) che di trasferimento (trasporto stradale) – garantiscano la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il *Gestore IPPC* da ogni responsabilità al riguardo.

TITOLO III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 8 – Condizioni economiche del servizio

**IMPIANTO DI PIANO REGIONALE PER LO SMALTIMENTO FINALE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
C.DA MATERANO COMUNI DI SICULIANA E MONTALLEGRO (AG)
«CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L.» – GESTORE IPPC ART. 5 D.LGS. N. 59/2005
CONTRATTO DI SERVIZIO – CONFERITORI PUBBLICI**

8.1 Per il servizio di smaltimento di cui al presente *contratto* il prezzo dovuto al *Gestore IPPC* è pari ad € 123,50 (eurocentoventire/50) a tonnellata, salvo conguaglio, oltre IVA come per legge e Tributo speciale, oltre oneri di mitigazione di competenza comunale; e ciò come da Piano Economico e Finanziario allegato alla istanza prot. n. 1259 del 27/06/2016, per come da ultimo integrata con prot. n. 1313 del 25/07/2016 e prot. n. 1318 del 27/07/2016. Ai conferimenti effettuati nei giorni festivi verrà applicata una maggiorazione pari al 40% dell'importo sopra indicato.

8.2 Le Parti danno atto che l'adozione futura di eventuali provvedimenti amministrativi con i quali potrà essere modificato il prezzo troveranno immediata applicazione anche in riferimento ai conferimenti effettuati in virtù del presente *contratto*, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1339 c.c..

8.3 Ai fini di quanto convenuto al precedente comma 2, il *Gestore IPPC* si obbliga ad inoltrare al *Conferitore* comunicazione della avvenuta presentazione della istanza di mutamento del prezzo presso gli Organi regionali competenti. Dal canto suo, il *Conferitore* si obbliga a prendere atto di tale comunicazione e di porre in essere tutti gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente agli artt. 183 e 193 D.Lgs. n.267/2000 *ss.mm.ii.*, affinché venga assicurata la integrale copertura del servizio, che tenga in considerazione il mutamento del prezzo a valere dalla data indicata nel provvedimento di approvazione dell'Organo competente.

8.4 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt.183 comma 2 e 159 comma 2 D.Lgs. n.267/2000 *ss.mm.ii.*, l'accettazione integrale del presente *contratto*, costituisce assunzione di impegno per l'effettuazione di spesa, che per il presente rapporto si quantifica presuntivamente in € 141.647,63;

8.5 Nella ipotesi di cui al precedente art. 4 comma 2 e per i primi due "*Verbali di conformità parziale*", il *Gestore IPPC* si limiterà a ribaltare al *Conferitore* i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati, per come applicato al *Gestore IPPC* dall'impianto destinatario dei rifiuti non conformi. Nella ipotesi di cui al precedente art. 4 comma 2 e per il terzo ed il quarto "*Verbale di conformità parziale*", il *Gestore IPPC* oltre a ribaltare al *Conferitore* i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati, applicherà al *Conferitore* una penale pari ad € 100,00 (eurocento/00) per singolo "*Verbale di conformità parziale*". Nella ipotesi di cui al precedente art. 4 comma 2 e dal quinto "*Verbale di conformità parziale*", il *Gestore IPPC* oltre a ribaltare al *Conferitore* i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati e applicare al *Conferitore* una penale pari ad € 100,00 (eurocento/00) per singolo "*Verbale di conformità parziale*", avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.; in questo caso, medesima facoltà di risoluzione viene attribuita al *Conferitore*. Il corrispettivo dovuto per le causali di cui al presente comma, separatamente fatturato, dovrà essere versato interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della stessa da parte del *Conferitore*, tramite bonifico bancario debitamente indicato in fattura. Le Parti convengono espressamente che al termine di ogni mese il conteggio dei "*Verbali di conformità parziale*" verrà azzerato e l'applicazione delle penali verrà effettuata proprio in virtù di tale ricalcolo mensile.

8.6 Nella ipotesi di cui al precedente art.4 comma 3 e per i primi due casi di non conformità, il *Gestore IPPC* si limiterà a ribaltare al *Conferitore* i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati. Nella ipotesi di cui al precedente art.4 comma 3 e per il terzo ed il quarto caso di non conformità, il *Gestore IPPC* oltre a ribaltare al *Conferitore* i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati, applicherà al *Conferitore* una penale pari ad € 200,00 (euroduecento/00) per singola non conformità rilevata. Nella ipotesi di cui al precedente art.4 comma 3 e dal quinto caso di non conformità, il *Gestore IPPC* oltre a ribaltare al *Conferitore* i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati e applicare al *Conferitore* una penale pari ad € 200,00 (euroduecento/00) per singola non conformità rilevata, avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.; in questo caso, medesima facoltà di risoluzione viene attribuita al *Conferitore*. Per "*caso*" di non conformità si intende il singolo pezzo non conforme rinvenuto. Il corrispettivo dovuto per le causali di cui al presente comma, separatamente fatturato, dovrà essere versato interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della stessa da parte del *Conferitore*, tramite bonifico bancario debitamente indicato in fattura. In relazione al presente comma non trova applicazione l'azzeramento del conteggio delle non conformità rilevate.

8.7 Qualora il *Conferitore* si avvalga di una Piattaforma/Stazione di trasferimento, i documenti redatti per le finalità di cui all'art. 4 commi 2 e 3, art. 8 commi 5 e 6, saranno sottoscritti in contraddittorio tra il *Gestore IPPC* e il soggetto che conferisce il rifiuto per conto del *Conferitore*.

Art. 9 – Modalità di fatturazione e pagamento

9.1 Al termine di ogni mese il *Gestore IPPC* emetterà al *Conferitore* fattura consuntiva, relativa alle quantità di rifiuti conferiti, e che verrà inviata in ossequio alla normativa per tempo vigente in materia di fatturazione elettronica. Pertanto, le Parti convengono di adempiere agli obblighi prescritti dalla Legge n.244/2007 *ss.mm.ii.*, secondo le modalità e i termini dettati dal D.M. n.55/2013 emanato ai sensi dell'art.1, comma 213 della su citata legge, e dal D.L. n.66/2014 *ss.mm.ii.*, e, in generale, da qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

9.2 Fatto salvo quanto descritto al precedente comma 1, il *Conferitore* si obbliga a comunicare tempestivamente il Codice Univoco dell'Amministrazione, il CIG, le determinazioni di impegno di spesa o qualsiasi altro documento che possa rendersi utile ai fini dell'adozione degli atti amministrativi, e che il *Gestore IPPC* indicherà in fattura.

9.3 Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del *Conferitore*, tramite bonifico bancario, trasmettendo, entro il medesimo termine, copia della contabile bancaria relativa al bonifico bancario effettuato.

9.4 Il mancato o ritardato pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati al precedente comma 3 comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 *ss.mm.ii.*, oltre alla facoltà del *Gestore IPPC* di dare applicazione dell'art. 1460 c.c. salvo l'onere di darne comunicazione con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni. Il *Conferitore* dichiara di adempiere alle obbligazioni contrattuali in piena aderenza alla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto stabilito dalla Legge n. 190 del 2012 *ss.mm.ii.*, dal D. Lgs. 33/2013 *ss.mm.ii.*, dal D. Lgs. 267/2000 *ss.mm.ii.*, dalla L.R.9/2010 *ss.mm.ii.*, e da qualsiasi altra fonte normativa disciplinante la formazione degli atti della pubblica amministrazione. Quanto convenuto al presente comma troverà applicazione anche in riferimento ad eventuali precedenti rapporti contrattuali intercorsi fra le Parti, le cui situazioni di credito/debito sono strettamente connesse alle situazioni di credito/debito che scaturiranno dal presente contratto.

9.5 La quantità dei rifiuti conferiti cui fare riferimento sia ai fini di conferimento sia ai fini della fatturazione è quella risultante dalla bolla di pesatura effettuata presso l'impianto di smaltimento del *Gestore IPPC*. Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura che avverrà in contraddittorio tra le Parti e sarà dalle stesse debitamente siglata a titolo di conferma di quanto in esso rappresentato. Le Parti convengono espressamente che il *Gestore IPPC* dovrà inviare al *Conferitore* apposito documento di variazione nei casi esclusivi di mero errore materiale.

Art. 10 – Certificazione del credito

10.1 In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il *Conferitore* ha l'obbligo di rilasciare, in favore del *Gestore IPPC*, apposita certificazione secondo le modalità, le condizioni ed i termini sanciti dal D.L. n.185/2008 *ss.mm.ii.*, dal D.L. n.35/2013 *ss.mm.ii.*, dal D.L. n.66/2014 *ss.mm.ii.* e qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

10.2 In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte del *Conferitore*, troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla medesima normativa.

TITOLO IV – CONDIZIONI ACCESSORIE

Art. 11 – Impossibilità sopravvenuta

11.1 Nel caso in cui il *Gestore IPPC* non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle obbligazioni a suo carico rinvenienti dal presente contratto, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, avverse condizioni meteorologiche, strada di accesso da mantenere, ecc., troveranno applicazione, a seconda dei casi, l'art. 1463 e l'art.1464 c.c..

11.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere del *Gestore IPPC*, ove possibile, informare con anticipo il *Conferitore* e l'Amministrazione regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire da parte delle competenti autorità l'adozione di ogni consequenziale provvedimento o iniziativa.

11.3 Il *Conferitore* dichiara di conoscere ed accettare l'eventuale circostanza descritta ai superiori commi 1 e 2, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

12.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 *ss.mm.ii.* in materia di protezione dei dati personali, il *Conferitore* è tenuto a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovesse venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto od in parte, i suddetti dati a terzi, salvo che tale trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale.

12.2 Il *Conferitore* dovrà tenere indenne il *Gestore IPPC* da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte dell'autorità e/o dai soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni di legge.

12.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 *ss.mm.ii.* le parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

12.4 In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy (art.7 del D.Lgs. n.196/2003 *ss.mm.ii.*).

Art. 13 – Informativa antimafia

13.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi dal 52 al 57, della Legge n.190/2012 e del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, le Parti danno atto che il *Gestore IPPC* risulta iscritto alla c.d. White List presso la Prefettura di Agrigento sin dal 19.09.2013.

Art. 14 – Obbligo di tracciabilità

14.1 Il *Gestore IPPC* si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente *contratto*, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 *ss.mm.ii.*, nonché della Legge Regionale n.15/2008.

14.2 Il *Gestore IPPC*, pertanto, dovrà comunicare con separata nota il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, su cui dovranno essere accreditati i pagamenti.

14.3 Il *Gestore IPPC* indicherà nelle fatture il Codice CIG e il Codice Univoco Ufficio comunicati dal *Conferitore*. Sarà onore del *Conferitore* comunicare tempestivamente al *Gestore IPPC* ogni eventuale variazione dei codici oggetto del presente comma.

Art. 15 – Registrazione del Contratto

15.1 Il presente *contratto* ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richiesta di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.

15.2 L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art.40 del T.U. n.131/1986.

Art. 16 – Comunicazioni

16.1 Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del presente *contratto* dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94, frazione Area Sviluppo Industriale, CAP 92026 – Favara (AG) – Tel. 0922/441889 – Fax 0922/441889 – PEC: catanzarocostruzioni@pec.it

COMUNE DI CASTELTERMINI, Piazza DUOMO, 3, CAP 92025 CASTELTERMINI, Tel.0922/929001 – Fax 0922/913738

PEC dell'Ufficio Protocollo del Comune: comunedicasteltermini@pec.it

CLAUSOLA

16.2 E' in facoltà del Comune Conferitore recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio ed unilaterale volontà, e comunque qualora nuove disposizioni consentano il conferimento a costi più bassi, ovvero vengano individuate dall'Ente soluzione, comunque, più vantaggiose. In questa ipotesi il vincolo contrattuale inter partes è sciolto ipso facto con la semplice ed unilaterale comunicazione da parte del Comune Conferitore al Gestore IPPC. Il contratto si intenderà sciolto dal giorno successivo alla comunicazione del Comune Conferitore. Come è ovvio, lo scioglimento contrattuale non libererà il Comune Conferitore dalle obbligazioni assunte fino al giorno della comunicazione, essendo lo stesso tenuto a corrispondere le somme contrattualmente convenute per il servizio espletato sino a quella data dal Gestore IPPC. Venendo meno ogni rapporto contrattuale, il Comune Conferitore rinuncia espressamente sin d'ora a conferire i propri rifiuti presso l'impianto di smaltimento del Gestore IPPC dal giorno successivo alla comunicazione.

Letto e confermato viene così di seguito sottoscritto in

Casteltermini, Data 29/092016

CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*

COMUNE DI CASTELTERMINI, in persona del Dirigente *pro tempore* Geom. Michele Reina, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusto idoneo provvedimento amministrativo di attribuzione delle funzioni di P.O. n°3 D.S. n. 15 del 26/5/2015 e determina dirigenziale di approvazione del Contratto di Servizio, n.79 del 30 /09/2016

Le Parti dichiarano che tutte le clausole di cui al presente contratto sono essenziali ai fini dello stesso e di avere piena conoscenza delle clausole singole e complessive le quali vengono accettate. A mente degli artt.1341 e 1342 del c.c., le parti specificamente approvano tutte le statuizioni di cui agli artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*

COMUNE DI CASTELTERMINI, in persona del Dirigente *pro tempore* Geom. Michele Reina, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusto idoneo provvedimento amministrativo di attribuzione delle funzioni di P.O. n°3 D.S. n. 15 del 26/5/2015 e determina dirigenziale di approvazione del Contratto di Servizio, n. 79 del 30/09/2016.


POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali
DETERMINAZIONE N° 79 DEL 30/09/2016

Oggetto: approvazione contratto di servizio ed allegati con la ditta CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Favara (AG), Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94 – CAP 92026 – frazione Area Sviluppo Industriale, Partita IVA 01770560843 relativa al conferimento dei rifiuti indifferenziati codice CER 20 03 01.

CIG 655871352F

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali.

*Si attesta la copertura finanziaria per € 141.647,63 –
Casteltermini 30/09/2016*



Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo On line dal _____ al _____
per quindici giorni consecutivi.

dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile Pubblicazione on line